



# COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Originale

**DELIBERAZIONE N. 4**  
**Del 20/03/2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2017

L'anno **2017** addì **20** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	SI
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	SI
Totale presenti 10	
Totale assenti 1	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Carmela ALONGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Su relazione del Sindaco e dell'Assessore Christian Grosso.*

**VISTO** il D.L. n. 244/2016, di differimento al 31.3.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017- 2019 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 – comma 1 – del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvata con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013 n.147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU).

**RICHIAMATI** in particolare:

- il comma 654 in base al quale *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.

- il comma 683 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*.

**VISTO** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

**VISTO** il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, che comprende il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, l'ammontare complessivo dei costi ed il relativo grado di copertura, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 84.627,19 (ottantaquattromilaseicentoventisette/19)

**PRECISATO che:**

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l'avvallo del gestore del servizio;
- le superfici utilizzate ai fini dell'applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, così come previsto dall'art. 1 comma 686 della L. 147/2013;
- l'art. 1, commi 651 e 652, della Legge 147/2013 prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l'altro, che:
  - a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
  - b) ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013.

**RITENUTO** approvare il Piano Finanziario 2017 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** della ripartizione prevista nel piano finanziario tra costi fissi e costi variabili, come segue:

- Costi fissi                      75%
- Costi variabili                25%

**DATO ATTO** altresì che:

- I coefficienti delle utenze domestiche sono stati definiti nella misura minima prevista dal legislatore per evitare ulteriore aggravio a carico delle famiglie;
- I coefficienti per le utenze non domestiche sono stati definiti nella misura massima per quasi tutte le categorie, con la sola eccezione di alcune tipologie, definite con coefficiente minimo, tenuto

conto del moltiplicatore da applicare al coefficiente, già stabilito in misura elevata dal legislatore, che non considera la realtà economico e sociale del comune;

- ai fini della determinazione delle tariffe e la ripartizione delle entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche viene stabilito quanto segue:

- Quota fissa utenze domestiche 75%
- Quota fissa utenze non domestiche 25%
- Quota variabile utenze domestiche 75%
- Quota variabile utenze non domestiche 25%

*Uditi i seguenti interventi:*

*Il Consigliere Montagna chiede se nel Piano finanziario in argomento sia stata prevista la spesa per lo spazzamento meccanico delle strade;*

*L'Assessore Grosso risponde affermativamente;*

*Il Consigliere Montagna sostiene che il Piano in oggetto deve tener conto dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, affermando che, nell'anno 2016, sono state accertate entrate superiori alle spese preventivate;*

*Il Sindaco risponde che l'ente gestore della raccolta dei rifiuti, Società Coinger, ha sostenuto delle spese superiori rispetto a quelle previste;*

*Il Consigliere Montagna ribadisce quanto sopra evidenziato;*

*Il Sindaco risponde di prendere atto di quanto fatto risaltare dal Consigliere e che di ciò se ne terrà conto nella formazione degli atti successivi.*

**VISTI** i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da allegato;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 3 (Bica, Montagna e Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

**1.** Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, che viene allegato, al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risulta per l'anno di riferimento una spesa complessiva pari a € 84.627,19 (ottantaquattromilaseicentoventisette/19).

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 3 (Bica, Montagna e Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2017**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2017

Il Responsabile di Settore  
Stefania Vanetti

## Visto contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Montonati Fabrizio

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carmela ALONGI

---

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Inarzo, **03/04/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carmela ALONGI

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 20/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carmela ALONGI

---